

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 29-04-2004 REGIONE LAZIO

"Disposizioni in favore dei **piccoli comuni** del Lazio per le emergenze socio-assistenziali"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 20 maggio 2004

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione interviene in favore dei **piccoli comuni** del Lazio, attraverso la concessione di appositi contributi, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in occasione del verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria siano insufficienti.

ARTICOLO 2

(Definizione di **piccoli comuni**)

1. Ai fini della presente legge, per **piccoli comuni** si intendono i comuni con popolazione non superiore ai duemila abitanti.

ARTICOLO 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito nell'ambito dell'UPB H41, un apposito capitolo denominato "Contributi a favore dei **piccoli comuni** per le emergenze socio-assistenziali" con lo stanziamento, di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dell'UPB T21 per l'importo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2004., 2005 e 2006.